

22_29_1_DGR_1005_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2022, n. 1005
L 241/1990, art. 15. DGR 764/2022. Dichiarazione di interesse regionale all'Accordo di programma per l'esecuzione del progetto integrato di infrastrutturazione industriale, capacità logistica e implementazione dell'accessibilità al Porto di San Giorgio di Nogaro. Approvazione schema Accordo quadro tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale attività produttive e turismo e Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile), l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine per la realizzazione dello "Studio di tutela ambientale propedeutico al progetto integrato di infrastrutturazione industriale, capacità logistica e implementazione dell'accessibilità al Porto di San Giorgio di Nogaro".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la generalità n. 526 del 1 aprile 2021, con la quale la Giunta regionale riconosce che la proposta avanzata dal Gruppo Metinvest B.V. e da Danieli & C. Officine Meccaniche s.p.a. di realizzare un investimento industriale in Italia, contemplante la realizzazione di uno stabilimento siderurgico, può rappresentare un investimento di importanza primaria, rispetto al quale la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia può farsi parte attiva, grazie alla rilevanza delle risorse economiche impiegate e allo sviluppo industriale, oltre che logistico-portuale, che ne deriverebbe, nonché tenuto conto della notevolissima ricaduta in termini di incremento occupazionale;

DATO ATTO che con nota del 26 aprile 2022 la Danieli s.p.a. ha comunicato alla Regione l'interesse a proseguire nella realizzazione di un nuovo insediamento industriale siderurgico nella zona industriale Aussa-Corno in Comune di San Giorgio di Nogaro, avuto riguardo al carattere strategico del sito, al netto dei presupposti ed essenziali interventi di infrastrutturazione e implementazione;

CONSIDERATO che, coerentemente a quanto disposto dall'art.62, comma 5 bis, della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno posto in liquidazione, le prerogative e i compiti istituzionali sono posti in capo al Consorzio di sviluppo economico per l'area del Friuli, nella cui titolarità rientrano oltre la metà delle aree potenzialmente interessate dalla localizzazione dell'investimento di cui si tratta e specificamente individuate in quelle denominate "Terreni di Punta sud";

VALUTATE le positive ricadute di ordine economico, industriale, infrastrutturale, sociale e occupazionale a livello regionale a cominciare dal contesto della Bassa friulana, ed in modo particolare nei comuni di San Giorgio di Nogaro, territorio ove sono ricomprese le aree in cui sarà localizzato l'investimento, e Torviscosa, dove ricade una parte del canale navigabile Corno, oltre a una parte dell'ipotizzato bacino di evoluzione, nonché di Marano Lagunare e di Grado, pure interessati dall'intervento di approfondimento del canale navigabile Corno che, per la parte lagunare, rientra nelle aree di loro competenza;

ATTESO altresì che l'area interessata è classificata dal Piano Regolatore Generale del Comune di San Giorgio di Nogaro come "D1 - area di interesse industriale regionale" e che il soggetto privato proponente ritiene che tale area costituisca soluzione idonea per la costruzione e l'operatività di uno stabilimento industriale siderurgico che si avvalga di un sistema logistico in parte esistente ma, per lo più, da potenziare con interventi di innalzamento dei terreni, opportuno banchinamento, miglioramento della navigabilità, adeguamento funzionale della viabilità stradale e implementazione delle reti logistiche marittima e ferroviaria;

VISTA la generalità n. 611 del 29 aprile 2022, con la quale il Presidente della Giunta regionale ha reso edotta la Giunta del potenziale investimento succitato e, d'intesa con l'Assessore alle Attività produttive e turismo, ha demandato alla Direzione centrale competente in materia di industria "gli opportuni approfondimenti volti ad individuare e coinvolgere gli ulteriori soggetti istituzionali interessati e a diverso titolo competenti, nell'ottica dell'avvio dell'iter istituzionale finalizzato all'eventuale stipula di un apposito accordo di programma, di cui all'articolo 19 della LR 7/2000, in grado di definire le effettive modalità di esecuzione e finanziamento del progetto di cui trattasi";

CONSIDERATO che, anche a prescindere dall'investimento privato, è rispondente all'interesse pubbli-

co regionale provvedere comunque agli interventi infrastrutturali proposti al fine di rendere pienamente idonee all'insediamento le aree individuate, nonché implementare la fruibilità, anche in termini di trasporto marittimo a servizio dell'industria, delle infrastrutture portuali regionali esistenti;

VISTA la deliberazione n.764 del 27 maggio 2022 con la quale la Giunta regionale ha deliberato:

- di riconoscere il rilevante interesse regionale alla promozione di un accordo di programma ai sensi e per gli effetti del citato art.19 della LR n.7/2000, ai fini dell'attuazione dell'investimento industriale prospettato nei Terreni di Punta sud in comune di San Giorgio di Nogaro;
- di individuare, quale direzione regionale a competenza prevalente, la Direzione centrale Attività produttive e turismo, la quale curerà la conseguente attività istruttoria e di raccordo con gli altri soggetti istituzionali e privati coinvolti, garantendo il confronto con gli uffici regionali a diverso titolo competenti;
- di dare mandato alla Direzione centrale Attività produttive e turismo individuata di convocare la conferenza di cui all'art. 19, comma 4, della L.R. 7/2000;

VISTO in particolare il comma 3 del citato art.19 della LR 7/2000 ai sensi del quale "Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo";

VISTO altresì il successivo comma 4 in base al quale "Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati";

DATO ATTO che in data 10 giugno 2022, a seguito di apposita convocazione da parte del direttore centrale attività produttive e turismo, si è svolta presso la sede della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di via Cecilia Sabbadini in Udine la conferenza di cui al citato art.19, comma 4, della L.R. 7/2000, finalizzata a verificare l'opportunità e la volontà di stipulare un accordo di programma recante l'iter per la realizzazione degli interventi di interesse pubblico regionale di infrastrutturazione industriale, capacità logistica e implementazione dell'accessibilità al Porto di S. Giorgio di Nogaro, propedeutici al sopra descritto investimento produttivo di carattere siderurgico nei terreni di Punta sud della zona industriale dell'Aussa-Corno, in Comune di S. Giorgio di Nogaro;

DATO ATTO che i soggetti partecipanti per il tramite dei rappresentanti di appartenenza sono state le seguenti:

- Assessore alle attività produttive e turismo e direttore centrale attività produttive e turismo;
- Segretariato generale;
- Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile;
- Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche;
- EDR di Udine;
- Danieli & C. Officine Meccaniche s.p.a.: Presidente e Executive Vice President Procurement and Logistic;
- Confindustria Udine;
- ARPA FVG;
- Comune di S. Giorgio di Nogaro;
- Comune di Torviscosa;
- CAFC Spa;
- Consorzio di sviluppo economico dell'area del Friuli;
- Università degli Studi di Udine;
- Università degli Studi di Trieste;

PRESO ATTO che in sede di conferenza si sono in particolare condivisi i seguenti punti:

- l'articolato intervento di interesse pubblico è finalizzato alla riqualificazione di oltre 70 ettari, ricompresi tra gli agglomerati industriali di interesse regionale (Zona D1) nel Piano urbanistico regionale generale (PURG 1978), aree di cui il Consorzio di sviluppo economico per l'area del Friuli ora ne detiene ben oltre la metà;
- la zona industriale dell'Aussa-Corno è imprescindibilmente legata dal punto di vista funzionale al canale navigabile Corno, ed ha un'evidente vocazione industriale, primariamente di carattere siderurgico, in virtù della natura del contesto produttivo ivi localizzato;
- al fine di sostenere compiutamente il tessuto economico-produttivo regionale, le future prospettive di sviluppo del sistema logistico vanno necessariamente precedute da una scelta di politica economico-industriale, tesa ad affrontare le criticità e le inadeguatezze caratterizzanti le infrastrutture portuali regionali e, nel caso di specie, con particolare riferimento alla zona industriale dell'Aussa-Corno e al relativo canale navigabile, avuto riguardo al carattere strategico del sito, primariamente in virtù delle mutate esigenze legate alle dinamiche produttive su scala globale e alla luce dei limiti del sistema logistico-portuale nel suo complesso.
- l'investimento industriale prospettato dai Gruppi siderurgici multinazionali Metinvest B.V. e Danieli & C. Officine Meccaniche SpA ha un sicuro carattere strategico per il sistema Regione, nell'ottica di un'e-

conomia improntata alla circolarità dei cicli produttivi e alla sostenibilità delle fonti di produzione, in una prospettiva di rilocalizzazione delle imprese (c.d. reshoring) e di accorciamento delle filiere;

- indipendentemente dall'investimento privato, viene riconosciuto come rispondente all'interesse pubblico regionale provvedere comunque agli interventi infrastrutturali proposti al fine di rendere pienamente idonee all'insediamento le aree individuate, nonché implementare la fruibilità, anche in termini di trasporto marittimo a servizio dell'industria, delle infrastrutture portuali regionali esistenti di carattere strategico;

- la realizzazione degli interventi infrastrutturali tesi all'implementazione della capacità logistica e dell'accessibilità al Porto di S. Giorgio di Nogarò, quali il dragaggio per l'approfondimento e l'allargamento del canale navigabile Corno, risulta necessaria ed imprescindibile è la sua conciliazione con la tutela ambientale della Laguna di Marano e Grado, della linea di costa e dei corpi idrici marino costieri;

- il coinvolgimento immediato degli Atenei regionali risulta urgente e necessario ai fini della progettazione stante l'importanza della tutela dell'habitat lagunare, della morfologia della linea di costa, dei corpi idrici marino costieri e tenuto conto della necessità di coniugare le prospettive di sviluppo con le esigenze del tessuto sociale e del contesto ambientale;

DATO ATTO che gli interventi di riqualificazione industriale e infrastrutturale propedeutici all'investimento, di rilevante interesse pubblico, si configurano come un progetto integrato di infrastrutturazione industriale e di implementazione della capacità logistica, primariamente della navigazione (fluviale, lagunare e marittima);

EVIDENZIATO che in sede di conferenza è quindi anche emersa la rilevanza del tema ambientale considerato che gli interventi di approfondimento dei canali e delle bocche lagunari sono collegati a prevenire il detrimento della vita lagunare;

CONFERMATO che gli interventi puntuali di interesse pubblico regionale che la Regione FVG sarà chiamata a realizzare riguardano in particolare il dragaggio per l'approfondimento e l'allargamento del canale navigabile Corno, l'innalzamento della quota di campagna dei terreni di Punta sud, la realizzazione di barene in laguna, la costruzione di una nuova banchina e la modifica di parte della viabilità consortile;

RILEVATO che la sopra descritta operazione pubblico-privata, ai fini della concretizzazione dell'investimento, richiede da parte della Regione la soddisfazione del presupposto prioritario della navigabilità dell'area, con i necessari interventi di approfondimento ed allargamento del canale navigabile Corno e di modifica della bocca lagunare di Porto Buso, realizzando le infrastrutture necessarie, anche con una conseguente modifica della viabilità;

APPURATA in sede di conferenza la concorde volontà delle Amministrazioni intervenute di procedere alla definizione dei contenuti e, primariamente, degli impegni da assumere pro quota nell'ambito dell'accordo di programma, unitamente all'assenso del Comune di Marano Lagunare, assunto al prot. n. PROTUR-GEN-2022-18726-A di data 10.06.2022;

PRESO ATTO che a fronte della condivisione di cui sopra, è stata riconosciuta la competenza della Direzione centrale attività produttive e turismo a definire e governare l'iter che culminerà con la sottoscrizione dell'accordo di programma medesimo;

VISTA inoltre la nota dd.29.06.2022 con la quale Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, facendo seguito alla citata nota del 26 aprile 2022 e alla predetta conferenza istruttoria dd.10.06.2022, conferma il proposito di procedere alla definizione e promozione del prospettato Accordo di programma e, in particolare, precisa che nella definizione e concertazione delle scelte progettuali relative agli interventi di interesse pubblico e alla realizzazione del complesso produttivo, massimo riguardo verrà riservato all'approfondimento specialistico teso all'adozione di ogni misura utile a scongiurare qualsivoglia ricaduta ambientale sull'ecosistema lagunare, a tal proposito accogliendo favorevolmente il coinvolgimento fattivo dei due Atenei regionali;

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" che all'art.15, comma 1, prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RICHIAMATA anche la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recata "Norme in materia di organizzazione delle Università", di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO quindi di poter riproporre una collaborazione istituzionale con gli atenei regionali, sulla base dei presupposti di cui al citato art.15 della L.241/1990, finalizzata a garantire una base scientifica al progetto di cui trattasi mediante l'elaborazione di apposito "Studio di tutela ambientale propedeutico al progetto integrato di infrastrutturazione industriale, capacità logistica e implementazione dell'accessibilità al porto di San Giorgio di Nogarò", di seguito solo "Studio";

DATO ATTO in particolare che il principale obiettivo dello Studio sarà quello di garantire la tutela ambientale nelle opere finalizzate al potenziamento della navigabilità del canale navigabile Corno (banchinamento e approfondimento ed allargamento del tratto di canale lagunare di atterraggio a mare

all'esterno delle dighe foranee di Porto Buso);

RICORDATO che con delibera n.2372 del 5 dicembre 2014 era già stato approvato dalla Giunta regionale apposito schema di Accordo quadro tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine per la realizzazione dello "Studio di assetto morfologico ambientale della Laguna di Marano e Grado", sottoscritto dalle parti in data 23.12.2014, ai sensi del citato art.15 della L.241/1990, avente scadenza iniziale al 23.12.2017, successivamente prorogata dalle parti fino al 23.12.2020 al fine di poter dar corso a una programmazione di lungo periodo delle attività previste;

CONSIDERATO che il predetto Accordo quadro aveva ad oggetto una collaborazione scientifica fra le parti per gestire in modo ottimale la predisposizione dei contenuti dello Studio, nonché per pianificare gli interventi da attuarsi e fissare le linee guida utili alla tutela dell'ambiente lagunare, evitando inutili sovrapposizioni e consentendo ai soggetti coinvolti di ottimizzare tempi e risorse per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune;

EVIDENZIATO che il contributo accademico di soggetti, quali in particolare le Università degli Studi di Udine e di Trieste, si era confermato come fondamentale se non essenziale per la Regione in quanto il collegamento istituzionale ha consentito all'Amministrazione regionale di poter orientare le scelte di intervento sul proprio territorio, facendosi altresì carico delle relative problematiche, sulla base di dati e valutazioni validate quindi non solo dalla Amministrazione stessa ma anche dalla comunità scientifica;

DATO ATTO che con successive deliberazioni giuntali erano stati approvati gli schemi di accordi operativi di collaborazione tra la Regione autonoma FVG e gli atenei in attuazione del citato Accordo per la realizzazione dello studio di assetto morfologico ambientale della Laguna di Marano e Grado, e che gli accordi sono stati orientati allo svolgimento di attività tecnico-scientifiche riguardanti gli ambiti delle scienze idrauliche e idromorfologiche, ecologico - vegetazionali e morfodinamico - geomorfologiche, anche in ragione dei fattori di criticità legati alle attività antropiche, finalizzate alla predisposizione dello Studio;

EVIDENZIATO che le attività previste dai suddetti accordi operativi sono state svolte dalle Università in stretto raccordo con gli Uffici regionali e si sono concluse proficuamente a seguito di adozione con deliberazione giuntale n.646 del 18 aprile 2019 dello Studio di assetto morfologico ambientale della Laguna Marano e Grado nei contenuti ultimati a seguito delle attività svolte dagli Atenei in attuazione degli accordi operativi citati, quale necessario strumento preliminare per definire un progetto generale delle opere di gestione del sistema morfologico lagunare;

RITENUTO quindi di riproporre una nuova collaborazione di interesse pubblico fra l'amministrazione regionale e gli atenei regionali;

DATO ATTO che l'obiettivo del predetto nuovo Studio sarà in primis quello di verificare la compatibilità idraulico morfologica del potenziamento della navigabilità con l'abbassamento dei fondali del canale ed il suo allargamento in modo tale da garantire il transito a navi con determinate dimensioni, con l'assetto morfologico ambientale della Laguna di Marano e Grado, della linea di costa e dei corpi idrici marino costieri;

DATO ATTO altresì che lo stesso Studio dovrà considerare anche gli interventi utili a ridurre la manutenzione dei fondali da estendere all'area di entrata della laguna (Porto Buso), per la quale sarà necessario un approfondimento scientifico;

RILEVATO che lo Studio dovrà fondarsi su analisi di evidenza storica e scientifica e tener conto di tutti gli elementi che concorrono al mantenimento delle condizioni di equilibrio dell'ambiente lagunare, della linea di costa e dei corpi idrici marino costieri;

RITENUTO in definitiva che le attività di studio degli Atenei risulteranno non solo utili ma indispensabili alla Amministrazione regionale per orientare in maniera scientificamente supportata la concreta gestione degli interventi di competenza realizzati in laguna e lungo la costa, nell'ambito del progetto integrato previsto;

CONSIDERATO che le suddette attività avranno necessità di essere scientificamente validate e che pertanto si rende necessaria la collaborazione con l'Università di Udine, in particolare con il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura (di seguito DPIA) e con il Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali (di seguito DI4A), e con l'Università di Trieste, in particolare con il Dipartimento di Matematica e Geoscienze;

EVIDENZIATO che il nuovo Accordo Quadro privo di valore economico, nell'ambito dell'operazione pubblico-privata sopra descritta risulterà finalizzato:

- per le Università, all'accrescimento delle conoscenze e delle competenze al loro interno, nel favorire in particolare la possibilità di porre in essere casi sperimentali di ricerca sul campo e metodologie innovative in merito allo studio dell'ambiente lagunare e marino costieri attraverso il coinvolgimento di laureati, dottori di ricerca, ricercatori e borsisti;
- per la Regione, alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione industriale e infrastrutturale pro-pedeutici all'investimento sopra descritto, garantendo piena tutela dell'habitat lagunare, della linea di

costa e dei corpi idrici marino costieri;

PRESO ATTO quindi che è di comune interesse della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell'Università degli Studi di Udine e dell'Università di Trieste sviluppare una collaborazione in merito alle attività inerenti la redazione dello Studio attraverso lo strumento dell'accordo previsto dalla normativa statale sopra richiamata;

VISTA l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle Strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali da ultimo aggiornata con DGR n.797/2022, di seguito solo "Declaratoria";

VISTO in particolare l'art.44 della Declaratoria, in base al quale, fra le competenze della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile si contempla anche la cura degli adempimenti regionali concernenti:

- "gli interventi di nuova realizzazione e di manutenzione in materia di vie di navigazione del demanio navigabile, così come definito dall'articolo 3 della legge regionale 29/2017 e s.m.i., in materia di demanio idrico regionale nonché di ripascimento delle aree marino costiere"; (lett.g)

- "la promozione di studi e ricerche nel campo ambientale, cartografie tematiche del territorio e la gestione dei dati ambientali di competenza, nonché di studi tesi alla conoscenza dei valori ambientali e degli assetti morfologici lagunari e marino costieri" (lett.h);

VISTO anche l'art. 46, lettera a) della Declaratoria, in base al quale il Servizio geologico della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile cura l'attività programmatica nonché la promozione di studi e ricerche nel campo della geologia, geologia applicata, idrogeologia e sedimentologia marittimo-costiera, con particolare riguardo allo sviluppo dei programmi regionali di cartografia geologica e geotematica;

VISTO in particolare l'art.68 della Declaratoria, in base al quale, fra le competenze generali della Direzione centrale attività produttive e turismo si contempla anche la cura degli adempimenti regionali concernenti:

- le funzioni di programmazione ed incentivazione dei settori produttivi di propria competenza;

- la promozione integrata del territorio regionale e della sua economia;

VISTO inoltre l'art.67bis della Declaratoria in base al quale il Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale della stessa Direzione "monitora l'andamento del sistema produttivo regionale, promuove e coordina le azioni e gli interventi legati alla innovazione, alla transizione industriale e allo sviluppo di nuove filiere produttive, al riutilizzo di materia nella produzione ed all'implementazione degli standard ESG nelle imprese";

RITENUTO quindi che la Regione, per il tramite della Direzione centrale attività produttive e turismo e della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, nell'ambito del predetto rapporto di collaborazione, potrà garantire le necessarie competenze a supporto dell'attività di studio e di ricerca che verrà posta in essere dagli atenei;

VISTA quindi la nota prot.n.20241/P dd.01.07.2022 con la quale la Direzione attività produttive e turismo ha chiesto, rispettivamente, alla Università degli studi di Udine - DPIA e DI4A e alla Università degli studi di Trieste - Dipartimento di Matematica e Geoscienze, la conferma di disponibilità a definire con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dalla stessa Direzione centrale e dalla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, per il tramite dei rispettivi Assessorati, una collaborazione istituzionale, sulla base dei presupposti di cui al citato all'art.15 della L.241/1990, finalizzata a garantire al progetto integrato di cui trattasi la necessaria base scientifica nei modi più sopra descritti;

VISTA la nota di data 04.07.2022 con la quale l'Università degli studi di Trieste, a riscontro della predetta nota della Direzione centrale, conferma la propria disponibilità a definire il predetto accordo di collaborazione;

VISTE altresì le note di data 04.07.2022 e di data 05.07.2022 con le quali anche l'Università degli studi di Udine (rispettivamente, DPIA e DI4A) ha confermato la medesima disponibilità;

VISTO pertanto lo schema di Accordo Quadro tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale attività produttive e turismo e Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile), l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine per la realizzazione dello "Studio di tutela ambientale propedeutico al progetto integrato di infrastrutturazione industriale, capacità logistica e implementazione dell'accessibilità al porto di San Giorgio di Nogaro", allegato 1 quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

PRECISATO che il citato Accordo Quadro non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

PRECISATO altresì che la collaborazione fra le parti sarà successivamente attuata tramite appositi accordi attuativi di tipo operativo con valore economico per contributi di ricerca;

DATO ATTO che, anche in funzione dei predetti Accordi operativi, con l'Accordo di programma in fase di stipula verrà più puntualmente definito nell'ambito della spesa complessiva anche il contributo finanziario da erogare a favore degli atenei a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute per

l'espletamento delle attività previste dall'Accordo in argomento (per costi generali di ricerca e per spese vive esterne all'elaborazione della ricerca quali strumenti informatici, software, materiali, elaborazioni fotografiche e cartografiche, spese di viaggio ecc.; per assegni di ricerca, borse di ricerca, tirocini e convenzioni, ecc.);

RITENUTO quindi opportuno e necessario, alla luce di quanto sopra, sottoscrivere innanzitutto l'Accordo quadro;

RITENUTO altresì opportuno e necessario, in vista della stipula dell'Accordo di Programma e tenuto conto della necessità rilevata di un coinvolgimento immediato degli Atenei regionali per l'avvio delle prime attività di analisi, studio e ricerca ai fini della progettazione, autorizzare l'Università degli Studi di Udine e l'Università degli Studi di Trieste a porre in essere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo quadro le predette attività preliminari, che verranno poi ricomprese nel piano di lavoro - allegato tecnico, parte integrante e sostanziale degli accordi operativi e attuativi dell'Accordo quadro, successivamente sottoscritti dalle parti;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0161/Pres. del 5 settembre 2013 concernente "Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPR n. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres" e s.m.i.;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo, di concerto con l'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Accordo quadro tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale attività produttive e turismo e Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile), l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine per la realizzazione dello "Studio di tutela ambientale propedeutico al progetto integrato di infrastrutturazione industriale, capacità logistica e implementazione dell'accessibilità al porto di San Giorgio di Nogaro", nello schema in allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare nell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo e nell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile i rappresentanti dell'Amministrazione regionale ai fini della stipula dell'Accordo di cui al punto 1;
3. di incaricare l'Assessore regionale alle attività produttive e turismo e l'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile per l'eventuale proroga all'Accordo di cui al punto 1;
4. di autorizzare la Direzione centrale attività produttive e turismo ad apportare al testo dell'Accordo di cui al punto 1 le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie e di procedere agli adempimenti derivanti dall'Accordo medesimo, nel rispetto delle disposizioni in esso contenute;
5. per le motivazioni in premessa rappresentate, di autorizzare l'Università degli Studi di Udine e l'Università degli Studi di Trieste a porre in essere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1 le attività preliminari di analisi, studio e ricerca ai fini della progettazione, che verranno poi ricomprese nel piano di lavoro - allegato tecnico, parte integrante e sostanziale degli accordi operativi attuativi;
6. la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: RICCARDI
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

ACCORDO QUADRO

tra

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (CF 80014930327, P.IVA 00526040324) - Direzione centrale attività produttive e turismo e Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, di seguito "**Regione**",

rappresentata dall'**Assessore regionale attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini** e dall'**Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro**, domiciliati per le rispettive funzioni presso la sede legale della Regione, p.zza Unità d'Italia 1 – Trieste,

a ciò autorizzati con deliberazione della Giunta regionale n.....del/.../..

e

l'Università degli Studi di Trieste (Codice Fiscale 80013890324 – PEC: atenco@pec.units.it), in seguito denominata "Università di Trieste", con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1, nella persona del Magnifico Rettore pro tempore, **prof. Roberto Di Lenarda**, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del

l'Università degli Studi di Udine (Codice Fiscale 80014550307 – PEC: amcc@postacert.uniud.it), in seguito denominata "Università di Udine", con sede legale in Udine, via Palladio 8, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, **prof. Roberto Pinton**, il quale interviene in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato accademico del

PREMESSO CHE:

- la **Regione autonoma Friuli Venezia Giulia** nell'assolvimento dei compiti istituzionali interviene in materie complesse e articolate, quali l'innovazione del sistema produttivo regionale, la transizione industriale e lo sviluppo di nuove filiere produttive, le infrastrutture, la pianificazione territoriale, le vie di comunicazione, la tutela paesaggistica e la biodiversità, l'ambiente, l'energia e lo sviluppo sostenibile, caratterizzate da scenari e situazioni in rapida evoluzione che richiedono particolari conoscenze scientifiche e tecniche, non sempre reperibili tra le risorse e professionalità interne;

- la **Direzione centrale attività produttive e turismo**, in base all'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle Strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali da ultimo aggiornata con DGR n.797/2022, di seguito solo "Declaratoria", fra le competenze assegnate, svolge le funzioni di programmazione ed incentivazione dei settori produttivi di propria competenza e la promozione integrata del territorio regionale e della sua economia; in particolare, monitora l'andamento del sistema produttivo regionale, promuove e coordina le azioni e gli interventi legati alla innovazione, alla transizione industriale e allo sviluppo di nuove filiere produttive;
- la **Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile**, in base alla stessa Declaratoria cura gli adempimenti regionali concernenti gli interventi di nuova realizzazione e di manutenzione in materia di vie di navigazione del demanio navigabile, in materia di demanio idrico regionale nonché di ripascimento delle aree marino costiere; promuove studi e ricerche nel campo ambientale, cartografie tematiche del territorio e provvede alla gestione dei dati ambientali di competenza, nonché agli studi tesi alla conoscenza dei valori ambientali e degli assetti morfologici lagunari e marino costieri e cura studi e ricerche nel campo della sedimentologia marittimo-costiera;
- l'**Università degli Studi di Trieste** ha, tra i propri compiti primari, la ricerca scientifica e l'alta formazione, al fine di promuovere lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico della Repubblica. L'Università riconosce che l'attività didattica è inscindibile dall'attività di ricerca, riconosce la propria appartenenza allo spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti e promuove, inoltre, la propria dimensione internazionale, favorendo l'integrazione e la cooperazione tra le strutture universitarie e i gruppi di ricerca;
- l'**Università degli Studi di Udine** ha, tra le finalità statutarie, lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli Venezia Giulia e, per realizzare i propri obiettivi, la stessa sviluppa la ricerca, di base e applicata, promuove il trasferimento tecnologico e la divulgazione scientifica, e svolge attività didattiche, sperimentali e assistenziali a essi collegate;

DATO ATTO CHE:

- con generalità n. 526 del 1 aprile 2021, la Giunta regionale riconosce che la proposta avanzata dal Gruppo Metinvest B.V. e da Danieli & C. Officine Meccaniche s.p.a. di realizzare un investimento industriale in Italia, contemplante la realizzazione di uno stabilimento siderurgico, può rappresentare un investimento di importanza primaria, rispetto al quale la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia può farsi parte attiva, grazie alla rilevanza delle risorse economiche impiegate e allo sviluppo industriale, oltre che logistico-portuale, che ne deriverebbe, nonché tenuto conto della notevolissima ricaduta in termini di incremento occupazionale;

- con nota del 26 aprile 2022 la Danieli ha comunicato alla Regione l'interesse a proseguire nella realizzazione di un nuovo insediamento industriale siderurgico nella zona industriale Aussa - Corno in Comune di San Giorgio di Nogaro, avuto riguardo al carattere strategico del sito, al netto dei presupposti ed essenziali interventi di infrastrutturazione e implementazione;
- gli interventi di riqualificazione industriale e infrastrutturale propedeutici all'investimento, di rilevante interesse pubblico, si configurano in generale come un progetto integrato di infrastrutturazione industriale e di implementazione della capacità logistica, primariamente marittima, di seguito anche solo "*Progetto integrato*";
- la zona industriale dell'Aussa-Corno, imprescindibilmente legata dal punto di vista funzionale al canale navigabile Corno, ha una vocazione primariamente di carattere siderurgico, in virtù della natura del tessuto produttivo ivi localizzato, con reali potenzialità di sviluppo sia quanto a numero di realtà del settore insediate e, conseguentemente, di occupati, sia con riferimento alla possibilità di implementazione e integrazione della filiera;
- coerentemente a quanto disposto dall'art.62, comma 5 bis, della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale di competenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno posto in liquidazione, le prerogative e i compiti istituzionali sono posti in capo al Consorzio di sviluppo economico per l'area del Friuli, nella cui titolarità rientrano oltre la metà delle aree potenzialmente interessate dalla localizzazione del Progetto integrato e specificamente individuate in quelle denominate "Terreni di Punta sud";
- il Progetto integrato avrà certe ricadute positive di ordine economico, industriale, infrastrutturale, sociale e occupazionale a livello regionale a cominciare dal contesto della Bassa friulana, ed in modo particolare nei comuni di San Giorgio di Nogaro, territorio ove sono ricomprese le aree in cui sarà localizzato l'investimento, e Torviscosa, dove ricade una parte del canale navigabile Corno, oltre a una parte dell'ipotizzato bacino di evoluzione, nonché di Marano Lagunare e di Grado, pure interessati dall'intervento di approfondimento del canale navigabile Corno che, per la parte lagunare, rientra nelle aree di loro competenza;
- l'area interessata è classificata dal Piano Regolatore Generale del Comune di San Giorgio di Nogaro come "D1 - area di interesse industriale regionale" e il soggetto privato proponente ritiene che tale area costituisca soluzione idonea per la costruzione e l'operatività di uno stabilimento industriale siderurgico che si avvalga di un sistema logistico in parte esistente ma, per lo più, da potenziare con interventi di innalzamento dei terreni, opportuno banchinamento, miglioramento della navigabilità, adeguamento funzionale della viabilità stradale e implementazione delle reti logistiche marittima e ferroviaria;

PRESO ATTO CHE:

- con generalità n. 611 del 29 aprile 2022, il Presidente della Giunta regionale ha reso edotta la Giunta del potenziale investimento per la realizzazione del Progetto integrato e, d'intesa con l'Assessore alle Attività produttive e turismo, ha demandato alla Direzione centrale competente in materia di industria *“gli opportuni approfondimenti volti ad individuare e coinvolgere gli ulteriori soggetti istituzionali interessati e a diverso titolo competenti, nell’ottica dell’avvio dell’iter istituzionale finalizzato all’eventuale stipula di un apposito accordo di programma, di cui all’articolo 19 della LR 7/2000, in grado di definire le effettive modalità di esecuzione e finanziamento del progetto di cui trattasi”*;
- a prescindere dall’investimento privato, è rispondente all’interesse pubblico regionale provvedere comunque agli interventi infrastrutturali proposti al fine di rendere pienamente idonee all’insediamento le aree individuate, nonché implementare la fruibilità, anche in termini di trasporto marittimo a servizio dell’industria, delle infrastrutture portuali regionali esistenti;

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione n.764 del 27 maggio 2022 la Giunta regionale ha deliberato:
 - di riconoscere il rilevante interesse regionale alla promozione di un accordo di programma ai sensi e per gli effetti del citato art.19 della LR n.7/2000, ai fini dell’attuazione dell’investimento industriale prospettato nei Terreni di Punta sud in comune di San Giorgio di Nogaro;
 - di individuare, quale direzione regionale a competenza prevalente, la Direzione centrale Attività produttive e turismo, la quale curerà la conseguente attività istruttoria e di raccordo con gli altri soggetti istituzionali e privati coinvolti, garantendo il confronto con gli uffici regionali a diverso titolo competenti;
 - di dare mandato alla Direzione centrale Attività produttive e turismo individuata di convocare la conferenza di cui all’art. 19, comma 4, della L.R. 7/2000;
 - in data 10 giugno 2022, a seguito di apposita convocazione da parte del direttore centrale attività produttive e turismo, si è svolta presso la sede della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di via Cecilia Sabbadini in Udine la conferenza istruttoria di cui al citato art.19, comma 4, della L.R. 7/2000, finalizzata a verificare l’opportunità e la volontà di stipulare un accordo di programma recante l’iter per la realizzazione degli interventi di interesse pubblico regionale di infrastrutturazione industriale, capacità logistica e implementazione dell’accessibilità al Porto di S. Giorgio di Nogaro, propedeutici al sopra descritto investimento produttivo di carattere siderurgico nei terreni di Punta sud della zona industriale dell’Aussa-Corno, in Comune di S. Giorgio di Nogaro;
 - fra i soggetti partecipanti per il tramite dei rappresentanti di appartenenza, sono altresì intervenuti l’Assessorato alle attività produttive e turismo e la Direzione centrale attività produttive e turismo; la Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile; il Segretariato generale; l’Università degli Studi di Udine; l’Università degli Studi di Trieste;

- la predetta conferenza di servizi rappresenta un atto preliminare e presupposto alla definizione dei contenuti del citato accordo di programma da stipularsi con tutte le Amministrazioni, i soggetti ed Enti interessati e in sede di conferenza si sono in particolare condivisi i seguenti punti:
- l'articolato intervento di interesse pubblico è finalizzato alla riqualificazione di oltre 70 ettari, ricompresi tra gli agglomerati industriali di interesse regionale (*Zona DI*) nel *Piano urbanistico regionale generale (PURG 1978)*, aree di cui il Consorzio di sviluppo economico per l'area del Friuli ora detiene ben oltre la metà;
 - la zona industriale dell'Aussa-Corno è imprescindibilmente legata dal punto di vista funzionale al canale navigabile Corno, ed ha un'evidente vocazione industriale, primariamente di carattere siderurgico, in virtù della natura del contesto produttivo ivi localizzato;
 - al fine di sostenere compiutamente il tessuto economico-produttivo regionale, le future prospettive di sviluppo del sistema logistico vanno necessariamente precedute da una scelta di politica economico-industriale, tesa ad affrontare le criticità e le inadeguatezze caratterizzanti le infrastrutture portuali regionali e, nel caso di specie, con particolare riferimento alla zona industriale dell'Aussa-Corno e al relativo canale navigabile, avuto riguardo al carattere strategico del sito, primariamente in virtù delle mutate esigenze legate alle dinamiche produttive su scala globale e alla luce dei limiti del sistema logistico-portuale nel suo complesso;
 - l'investimento industriale prospettato dai Gruppi siderurgici multinazionali Metinvest B.V. e Danieli & C. Officine Meccaniche SpA ha un sicuro carattere strategico per il sistema Regione, nell'ottica di un'economia improntata alla circolarità dei cicli produttivi e alla sostenibilità delle fonti di produzione, in una prospettiva di rilocalizzazione delle imprese (c.d. *reshoring*) e di accorciamento delle filiere;
 - indipendentemente dall'investimento privato, viene riconosciuto come rispondente all'interesse pubblico regionale provvedere comunque agli interventi infrastrutturali proposti al fine di rendere pienamente idonee all'insediamento le aree individuate, nonché implementare la fruibilità, anche in termini di trasporto marittimo a servizio dell'industria, delle infrastrutture portuali regionali esistenti di carattere strategico;
 - la realizzazione degli interventi infrastrutturali tesi all'implementazione della capacità logistica e dell'accessibilità al Porto di S. Giorgio di Nogaro, quali il dragaggio per l'approfondimento e l'allargamento del canale navigabile Corno risulta necessaria, ed imprescindibile è la sua conciliazione con la tutela ambientale della Laguna di Marano e Grado, della morfologia costiera e dei corpi idrici marino costieri;

RILEVATO CHE:

- in sede di conferenza è anche emersa la rilevanza del tema ambientale, considerato che gli interventi di approfondimento dei canali e delle bocche lagunari sono necessari a prevenire il detrimento della vita lagunare;
- gli interventi puntuali di interesse pubblico regionale che la Regione FVG sarà chiamata a realizzare riguardano in particolare il dragaggio per l'approfondimento e l'allargamento del canale navigabile Corno, l'innalzamento della quota di campagna dei terreni di Punta sud, la realizzazione di barene in laguna, la costruzione di una nuova banchina e la modifica di parte della viabilità consortile;
- la sopra descritta operazione pubblico-privata, ai fini della concretizzazione dell'investimento, richiede da parte della Regione la soddisfazione del presupposto prioritario della navigabilità delle infrastrutture a certe tipologie di naviglio con i collegati interventi di approfondimento ed allargamento del canale navigabile Corno e di modifica della bocca lagunare di Porto Buso, realizzando le infrastrutture necessarie, anche con una conseguente modifica della viabilità;
- il coinvolgimento immediato degli Atenei regionali risulta urgente e necessario ai fini della progettazione stante l'importanza della tutela dell'habitat lagunare, della morfologia costiera e dei corpi idrici marino costieri;

DATO ATTO CHE:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" all'art.15, comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni reca "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- con delibera n.2372 del 5 dicembre 2014 era già stato approvato dalla Giunta regionale apposito schema di Accordo quadro tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli studi di Udine per la realizzazione dello "Studio di assetto morfologico ambientale della Laguna di Marano e Grado", sottoscritto dalle parti in data 23.12.2014, ai sensi del citato art.15 della L.241/1990, avente scadenza iniziale al 23.12.2017, successivamente prorogata dalle parti fino al 23.12.2020 al fine di poter dar corso a una programmazione di lungo periodo delle attività previste;
- il predetto Accordo quadro aveva ad oggetto una collaborazione scientifica fra le parti per gestire in modo ottimale la predisposizione dei contenuti dello Studio, nonché per pianificare gli interventi da attuarsi e fissare le linee guida utili alla tutela dell'ambiente lagunare, evitando inutili sovrapposizioni e consentendo ai soggetti coinvolti di ottimizzare tempi e risorse per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune;

- il contributo accademico di soggetti, quali in particolare le Università degli Studi di Udine e di Trieste, si era confermato come fondamentale se non essenziale per la Regione, in quanto il collegamento istituzionale ha consentito all'Amministrazione regionale di poter orientare le scelte di intervento sul proprio territorio, facendosi altresì carico delle relative problematiche, sulla base di dati e valutazioni validate quindi non solo dalla Amministrazione stessa ma anche dalla comunità scientifica;
- con successive deliberazioni giuntali, in attuazione del citato Accordo per la realizzazione dello studio di assetto morfologico ambientale della Laguna di Marano e Grado, erano stati approvati gli schemi di accordi operativi di collaborazione tra la Regione autonoma FVG e gli atenei, orientati allo svolgimento di attività tecnico-scientifiche riguardanti gli ambiti delle scienze idrauliche e idromorfologiche, ecologico – vegetazionali e morfodinamico – geomorfologiche, anche in ragione dei fattori di criticità legati alle attività antropiche, finalizzate alla predisposizione dello Studio;
- le attività previste dai suddetti accordi operativi sono state svolte dalle Università in stretto raccordo con gli Uffici regionali e si sono concluse proficuamente a seguito di adozione con deliberazione giuntale n.646 del 18 aprile 2019, dello Studio di assetto morfologico ambientale della Laguna Marano e Grado nei contenuti ultimati a seguito delle attività svolte dagli Atenei in attuazione degli accordi operativi citati, quale necessario strumento preliminare per definire un progetto generale delle opere di gestione del sistema morfologico lagunare;

CONSIDERATO CHE:

- il nuovo Studio di tutela ambientale propedeutico al progetto integrato di infrastrutturazione industriale, capacità logistica e implementazione dell'accessibilità al porto di San Giorgio di Nogaro (di seguito solo "Studio"), che verrà predisposto dagli Atenei parte dalla presa d'atto della necessità di garantire la tutela ambientale nelle opere finalizzate al potenziamento della navigabilità del Corno (banchinamento e approfondimento del bacino allo sbocco in laguna dell'Aussa e del Corno, approfondimento ed allargamento del tratto lagunare del canale e del tratto di atterraggio a mare all'esterno delle dighe foranee di Porto Buso);
- l'obiettivo dello Studio sarà in primis quello di verificare la compatibilità idraulico morfologica del potenziamento della navigabilità con l'abbassamento dei fondali e l'allargamento del canale, in modo tale da garantire il transito a navi con determinate dimensioni;
- lo Studio dovrà considerare anche gli interventi utili a ridurre la manutenzione dei fondali da estendere all'area di entrata della laguna (Porto Buso), per la quale sarà necessario un approfondimento scientifico;
- verranno analizzati aspetti quali la modifica dei flussi idrici con l'approfondimento del canale lagunare, la stima dei tassi di interrimento del canale navigabile sia in laguna che a mare; le eventuali interazioni con i regimi delle acque sotterranee; la valutazione dell'eventuale estensione dei moli foranei, o soluzioni alternative di tipo morbido, al fine di ridurre gli interventi manutentivi con particolare riferimento al tratto

di canale di atterraggio a mare; l'eventuale effetto di penetrazione del "cuneo salino" lungo il Corno e nei territori limitrofi;

- lo Studio dovrà fondarsi su analisi di evidenza storica e scientifica e tener conto di tutti gli elementi che concorrono al mantenimento delle condizioni di equilibrio dell'ambiente lagunare. Le suddette attività avranno la necessità di essere scientificamente validate.

ATTESO CHE:

- tra i compiti istituzionali dell'Università di Trieste, in particolare, vi è lo svolgimento presso il Dipartimento di Matematica e Geoscienze (di seguito **DMG**) di attività di ricerca nel settore geologico, geomorfologico, sedimentologico e di riassetto ambientale, sia in ambito internazionale, nazionale, regionale e, in particolare, nell'area costiera del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e nelle lagune di Venezia, di Marano e Grado;
- tra i compiti istituzionali dell'Università di Udine, in particolare, vi è lo svolgimento, presso il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura (di seguito **DPIA**) e il Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali (di seguito **DI4A**) di attività di ricerca nel settore idraulico, fluviale, marittimo-costiero, lagunare e floristico-vegetazionale, sia in ambito nazionale che internazionale, con significative esperienze nel sistema fluviale – costiero – lagunare, con particolare riferimento al fiume Tagliamento, ai litorali friulani e alla laguna di Marano e Grado;

RITENUTO IN DEFINITIVA:

- di poter dar corso a una collaborazione istituzionale con gli atenei regionali, sulla base dei presupposti di cui all'art.15 della L.241/1990 finalizzata a garantire al progetto di cui trattasi la necessaria verifica di compatibilità idraulico morfologica del potenziamento della navigabilità;
- che le attività di studio degli Atenei risulteranno non solo utili ma indispensabili alla Amministrazione regionale per orientare in maniera scientificamente supportata la concreta gestione degli interventi di competenza realizzati in laguna e lungo la costa, nell'ambito del progetto integrato previsto;
- di procedere con la sottoscrizione di apposito Accordo quadro, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, per gestire in modo ottimale i contenuti dello Studio nonché verificare le migliori soluzioni da attuarsi anche a garanzia della tutela dell'ambiente lagunare, evitando inutili sovrapposizioni e consentendo ai soggetti coinvolti di efficientare tempi e risorse per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune.

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, che si sottoscrive fra le parti ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2 – Finalità e oggetto dell'accordo

1. Le Parti si impegnano, per quanto di competenza, a collaborare in maniera sinergica allo svolgimento di attività tecnico-scientifiche riguardanti gli ambiti delle scienze idrauliche e idromorfologiche, ecologico – vegetazionali e morfodinamico – geomorfologiche, anche in ragione dei fattori di criticità legati alle attività antropiche, finalizzate alla predisposizione dello Studio di tutela ambientale propedeutico al progetto integrato di infrastrutturazione industriale, capacità logistica e implementazione dell'accessibilità al porto di San Giorgio di Nogaro, di seguito solo "Studio", conseguendo obiettivi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa anche attraverso lo svolgimento ottimale delle funzioni sul territorio.
2. Le Università forniranno alla Regione collaborazione scientifica, competenze e metodologie ai fini della redazione dello Studio; analogamente la Regione fornirà alle Università dati, informazioni e studi di cui ha la disponibilità.

Articolo 3 – Modalità di attuazione

1. La collaborazione fra le Parti sarà attuata tramite la stipula di appositi atti e/o accordi attuativi di tipo operativo e/o convenzioni per contributi di ricerca, di seguito anche "Accordi operativi", che costituiranno parte integrante del presente Accordo Quadro.
2. Gli Atti di cui al comma 1 verranno stipulati dalle Parti in aderenza alle autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, del presente Accordo Quadro e della normativa vigente e potranno riguardare le attività descritte al precedente articolo 2.
3. Per le Università degli Studi di Udine e l'Università degli Studi di Trieste, gli Accordi operativi di cui al comma 1 dovranno essere sottoposti all'attenzione degli Organi competenti per una approvazione preliminare nei casi previsti dai Regolamenti e dalla disciplina interna all'Ateneo.
4. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento al presente Accordo, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali degli Atenei, così individuate:
 - attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale degli Atenei;
 - attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze;
 - attività di terza missione.
5. Gli Accordi operativi di cui al comma 1 disciplineranno le modalità secondo le quali si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della

collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Articolo 4 – Attività preliminari

1. Dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro i Dipartimenti universitari coinvolti, nelle more della stipula dell'Accordo di programma e della successiva sottoscrizione degli Accordi operativi, già avvieranno le attività preliminari di analisi, studio e ricerca ai fini della progettazione, che verranno poi ricomprese nel piano di lavoro – allegato tecnico, parte integrante e sostanziale dei medesimi Accordi operativi.

Articolo 5 – Responsabili scientifici

1. Responsabile scientifico del presente Accordo Quadro per la Regione è il Direttore centrale attività produttive e turismo, dott.ssa Magda Uliana e il Direttore centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ing. Massimo Canali.
2. Responsabile scientifico del presente Accordo Quadro per l'Università di Trieste è il prof. Giorgio Fontolan.
3. Responsabile scientifico del presente Accordo Quadro per l'Università di Udine è il prof. ing. Marco Petti.
4. In caso di sostituzione dei propri responsabili ciascuna Parte informerà le altre entro trenta giorni con comunicazione scritta.

Articolo 6 – Oneri

1. Il presente Accordo Quadro non comporta oneri a carico delle Parti.
2. Specifici oneri potranno essere determinati nei singoli Accordi operativi, la cui copertura sarà garantita dalle risorse finanziarie che le Parti si impegnano a reperire unilateralmente o congiuntamente.

Articolo 7 - Attrezzature e coperture assicurative

1. Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso delle proprie attrezzature.
2. Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.
3. Gli Accordi operativi disciplineranno i reciproci impegni e obblighi in relazione all'utilizzo delle attrezzature impiegate nonché le iniziative concordate tra le Parti e richiamate nei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Le Università garantiscono la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna da parte della Regione, sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli

studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi/borsisti impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente Accordo anche presso i locali della Regione.

5. La Regione si impegna a garantire analoghe coperture assicurative R.C.T. ed infortuni in favore dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali dell'Università.
6. Gli Accordi operativi di cui all'art.3 individueranno i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro per il personale di ciascuna delle Parti, che presterà la propria opera presso le sedi di una delle altre. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, osservando le disposizioni in materia di sicurezza e salute previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli obblighi dell'art.20 del citato decreto, oltre alle indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività.
7. In caso di infortunio e/o di danni a terzi durante lo svolgimento delle attività previste nel presente Accordo Quadro, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente l'evento affinché possano essere avviate, nei termini di legge, le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio/sinistro).

Articolo 8 - Proprietà intellettuale dei risultati della collaborazione

1. Ciascuna Parte rimane titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle collaborazioni di cui al presente Accordo.
2. Nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale e Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della contitolarità, e secondo l'apporto inventivo fornito dalle Parti, fatti salvi i diritti morali d'autore di coloro i quali abbiano svolto l'attività di ricerca.
3. Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente.
4. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente.
5. I risultati delle attività di ricerca tecnico-scientifica verranno integralmente messi a disposizione della Regione per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e, in particolare, per le finalità citate in premessa.
6. In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati dagli Accordi operativi in conformità alla normativa vigente, e

saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

7. In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di terza missione di cui al presente Accordo Quadro dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 9 - Riservatezza e pubblicazioni

1. Ciascuna Parte si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie espressamente individuati come aventi carattere riservato riguardanti l'altra Parte, di cui venisse a conoscenza in forza del presente Accordo Quadro.
2. Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.
3. Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali soltanto previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi, debitamente documentati.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 costituisce giusta causa di recesso dal presente Accordo.

Articolo 10 -Durata

1. Il presente Accordo Quadro ha durata di anni tre (3), a decorrere dalla data della sottoscrizione dell'ultima parte firmataria e potrà essere prorogato con scambio di comunicazioni scritte tra le Parti, almeno tre mesi prima della scadenza.

Articolo 11 -Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali, nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione, verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento, per quanto di propria competenza, e si impegnano altresì a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti si attengono al rispetto della normativa anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle Parti in quanto pubblicati e consultabili online sui rispettivi siti istituzionali e/o nella sezione "Amministrazione

trasparente”.

Articolo 12 - Codice di comportamento e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

1. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi al contenuto dei seguenti atti, consultabili sui rispettivi siti istituzionali e/o nella sezione “Amministrazione trasparente”:
 - a) Codice di comportamento dei dipendenti regionali, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 039/Pres del 24 febbraio 2015 e s.m.i.;
 - b) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ex D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
 - c) Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza integrato dell’Amministrazione della Regione Friuli Venezia Giulia e degli enti regionali per gli anni 2021-2023 (ex Legge 190/2012), da ultimo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.593 del 29 aprile 2022;
 - d) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza degli Atenei (ex Legge 190/2012);
 - e) Codice etico e di comportamento degli Atenei.

Articolo 13 – Limitazione di responsabilità

1. La Regione non assume obbligazioni per conto delle Università né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte delle Università.
2. Le Università non si assumono le obbligazioni della Regione né possono assumere obbligazioni per conto della stessa.
3. È esclusa ogni garanzia delle Università su eventuali prestiti contratti dalla Regione e viceversa.

Articolo 14– Recesso e clausole di salvaguardia

1. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo Quadro con un preavviso di mesi tre (3) da comunicarsi tramite PEC agli altri contraenti, motivando la giusta causa.
2. Qualora l’attività derivante dal presente Accordo Quadro possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie di una o più delle Parti contraenti, queste si riservano il diritto di recedere, per giusta causa.
3. Nel caso di inattività protratta di una o più delle Parti, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ciascuna delle parti si riserva il diritto di recedere, con le modalità di cui al comma 1.
4. Le parti convengono che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell’intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le

attività sorte prima della data di recesso.

Articolo 15 - Controversie

1. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, si farà ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 16 – Disposizioni finali

1. L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i.. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo Quadro, firmato digitalmente, è redatto in bollo. L'imposta di bollo, per l'unico esemplare, è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014, dall'Università degli studi di Udine - autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 dd. 23/06/2015.

L'Assessore attività produttive e turismo
Sergio Emidio Bini

L'Assessore difesa dell'ambiente, energia e
sviluppo sostenibile
Fabio Scoccimarro

.....

.....

Il Rettore
dell'Università degli Studi di Trieste
prof. Roberto Di Lenarda

Il Rettore
dell'Università degli Studi di Udine
prof. Roberto Pinton

.....

.....

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: RICCARDI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA